



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito Sentenza della Corte dei Conti n.73/2022 per la riforma della sentenza 232/2020 – liquidazione spese di lite a favore del dipendente Cini Riccardo poste a carico del Comune di Pisa ai sensi dell'art. 31 c.2 codice giustizia contabile

Soggetto creditore: Cini Riccardo

Codice fiscale CNIRCR55R11G702B

Importo complessivo del debito: € 8.087,29

di cui: € 5.000,00 per onorari

€ 750,00 per spese generali

€ 230,00 per CAP

€ 1315,60 per IVA

€ 791,69 Spese DPR n.633/72

€ 8.087,29 totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: Con sentenza n.232-2020 il dipendente Cini Riccardo era stato condannato dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Toscana - al pagamento di € 278.120 in quanto nella sua qualità di responsabile unico del procedimento riguardante il "Progetto del sistema fortificato da parte del complesso delle mura della città", aveva omesso di comunicare la protrazione dei lavori di restauro del sistema murario oltre il termine entro il quale l'intervento avrebbe dovuto essere ultimato, facendo perdere all'Ente una porzione del finanziamento che la Fondazione Cassa di Risparmio si era impegnata ad erogare. Il dipendente proponeva appello avanti La Corte dei Conti – sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello – che, accertata l'insussistenza della violazione di obblighi di servizio e del nesso di causalità, accoglieva il gravame annullando la statuizione di condanna di cui alla sentenza 232/2020 e liquidando, a favore dell'appellante l'importo di € 5000 per gli onorari e i diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio, ponendolo a carico del Comune di Pisa ai sensi dell'art.31 c.2 c.g.c.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenza Corte dei conti, notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

IL DIRIGENTE *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 13:34:47

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con sentenza n. 232/2020 la Corte dei Conti in accoglimento della richiesta della Procura Erariale, condanna il geom. Riccardo Cini al pagamento in favore del Comune di Pisa della somma di € 278.120,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo del credito a titolo di risarcimento del danno erariale causato dalla cattiva condotta dello stesso. La vicenda ha avuto inizio nel giugno 2010 a seguito della stipulazione di una convenzione tra la Fondazione Pisa (già Cassa di Risparmio di Pisa) e il Comune di Pisa, con la quale la prima aveva assunto l'impegno di finanziare un intervento di restauro del sistema murario di Pisa, per un importo pari ad € 2.400.000,00 fissando un termine per l'ultimazione dei relativi interventi, salvo eventuale protrazione degli interventi tempestivamente comunicata all'Ente erogatore del finanziamento.

La Fondazione erogava una prima tranche del contributo in questione nell'ottobre 2013 per un importo pari ad € 1.174.665,86 ma non corrispondeva la restante parte pari ad € 1.225.334,58 poiché il Comune di Pisa comunicava con evidente ritardo, rispetto alla protrazione della data di ultimazione lavori, un'ulteriore proroga dei lavori. Tale contributo non corrisposto è stato ritenuto dalla Procura Erariale danno erariale, in considerazione di una perdita irrevocabile verificatasi per l'Ente comunale con conseguente necessità di finanziare in proprio i relativi lavori.

Il Geom. Riccardo Cini ha proposto appello notificato in data 14/10/2020 dinanzi alla competente sezione giurisdizionale centrale di Roma della Corte dei Conti.

In definitiva, non essendo stata riscontrata una condotta censurabile e, un'apprezzabile relazione causale tra la perdita del finanziamento e l'asserito deficit di stimolazione del vertice politico all'esercizio delle prerogative di competenza, nella fattispecie non è configurabile la responsabilità amministrativa.

Pertanto, l'appello è stato accolto.

La Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale D'Appello, con sentenza n.73/2022, accoglie l'appello di Cini Riccardo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la statuizione di condanna al medesimo riferita. Pone a carico del Comune di Pisa, onorari e diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio, e pertanto chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 11:09:13



SENT. 73/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott.ssa Erika GUERRI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al n. 57371 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale Regionale per la Toscana n. 232/2020, depositata il 14/7/2020 e notificata il 17/7/2020

promossi da:

- **CINI Riccardo**, nato a Pisa il 11/10/1955, c.f. CNIRCR55R11G702B, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Paolo Oliva del Foro di Pisa (c.f. LVOPLA65H10G702S - indirizzo PEC presso il quale effettuare comunicazioni e notificazioni: paolo.oliva@pecordineavvocatipisa.it - fax: 050524538) e Domenico Iaria del Foro di Firenze (c.f. RIADNC57T21G702C - indirizzo PEC presso il quale effettuare

		comunicazioni e notificazioni: domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it	
		– fax: 055264470), elettivamente domiciliato presso il secondo (Studio	
		Legale Lessona) in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.18	
		[APPELLANTE PRINCIPALE]	
		- GUERRAZZI Marco , nato a Buti (PI) il 5/3/1956, c.f.	
		GRRMRC56C05B303K, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo	
		D’Antone (c.f. DNTCML49C10C351A; pec:	
		studiolegaledantone@mailcertificata.it; fax: +391782213870) del	
		Foro di Pisa, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia, n. 52,	
		presso lo studio dell’Avv. Marco Tavernese (c.f.	
		TVRMRC77C17F152X; pec: marco.tavernese@pec.mtjust.com; fax:	
		06874597534)	
		[APPELLANTE INCIDENTALE]	
		<u>nei confronti di:</u>	
		• PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del	
		Procuratore generale <i>pro-tempore</i> ;	
		• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la	
		Regione Toscana della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
		regionale <i>pro-tempore</i> .	
		UDITI , nell’udienza del 25 gennaio 2022, con l’assistenza del segretario	
		dott.ssa Lucia Bianco, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, l’Avv. Domenico Iaria,	
		in rappresentanza dell’appellante principale, l’Avv. Enrico Bottone, in	
		sostituzione dell’Avv. Carmelo D’Antone, in rappresentanza dell’appellante	
		incidentale, ed il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore	
		Chiara Vetro.	
		2	

	FATTO	
	Con sentenza n. 232/2020, depositata il 14/7/2020 e notificata il 17/7/2020, la	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in parziale accoglimento	
	della richiesta risarcitoria formulata dalla Procura regionale, condannava al	
	pagamento, in favore del Comune di Pisa, GUERRAZZI Marco, all’epoca dei	
	fatti dirigente e coordinatore del settore Lavori pubblici ed Edilizia pubblica	
	di detto Comune, e CINI Riccardo, all’epoca dei fatti responsabile unico del	
	procedimento riguardante il “Progetto del sistema fortificato costituito da	
	parte del complesso delle Mura della Città”, al pagamento, rispettivamente, di	
	€ 185.410,00 e di € 278.120,00, importi già comprensivi di rivalutazione	
	monetaria e da incrementare degli interessi legali.	
	Il danno, contestato originariamente nella misura di € 1.225.334,58, era	
	connesso alla perdita, in conseguenza della mancata comunicazione della	
	protrazione dei lavori di restauro del sistema murario oltre il termine entro cui	
	l’intervento avrebbe dovuto essere ultimato, di una porzione del	
	finanziamento che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa si era impegnata	
	ad erogare, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Pisa in data	
	21/6/2010.	
	Il primo giudice, rigettate le questioni preliminari di rito, rimodulava la	
	consistenza del danno: partendo dal contributo non corrisposto da parte della	
	Fondazione di Pisa, pari ad euro 1.225.334,58, scomputava da tale somma la	
	porzione (€ 298.243,96) che era stata rifinanziata dalla medesima Fondazione	
	per i lotti VI e VII, addivenendo così alla rideterminazione del danno erariale	
	in euro 927.090,62. Da tale somma veniva scomputato il 50% al fine di	
	valorizzare il concorso virtuale di soggetti non evocati in giudizio. La residua	
	3	

	parte di danno, pari ad euro 463.545,31, veniva quindi posta a carico degli	
	odierni appellanti, reputando la perdita di parte del finanziamento ascrivibile	
	alle condotte gravemente colpose dei due esponenti dell'amministrazione	
	comunale, nella misura di euro 185.418,00 (40%) a carico del GUERRAZZI	
	e di euro 278.120,00 (60%) a carico del CINI.	
	Assumeva, infatti, il primo giudice che detti soggetti, svolgenti nevralgiche	
	funzioni nella procedura di restauro, omettendo di rappresentare agli organi	
	politici, in violazione degli obblighi di servizio sui medesimi rispettivamente	
	incombenti (violazione che aveva comportato per il GUERRAZZI anche	
	l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre	
	giorni, con relativa privazione della retribuzione), la protrazione dei lavori	
	oltre il termine previsto (dopo una prima proroga dal 30/6/2013 al 30/6/2014)	
	per la conclusione degli stessi, avevano precluso la possibilità di rendere	
	edotta la Fondazione del ritardo e, conseguentemente, creato le condizioni	
	affinché quest'ultima revocasse il finanziamento.	
	Nell'atto di convenzione, infatti, l'erogazione del finanziamento era stata	
	condizionata al rigoroso rispetto del cronoprogramma (lett. d), qualificando	
	come "essenziale" il termine di ultimazione dell'intervento e prevedendo che	
	solo "sopravvenute ed oggettive esigenze tecniche di rilievo" e	
	"necessariamente riconducibili a quelle "riconosciute ed ammesse dalla	
	specifica disciplina del PIUSS" avrebbero potuto determinare, ove	
	tempestivamente comunicate alla fondazione (lett. e), la posticipazione dei	
	termini.	
	Avverso tale sentenza, in data 8/10/2020, proponeva appello il CINI	
	deducendo:	
	4	

	- l'erronea valutazione degli effetti giuridici del rifinanziamento delle opere;	
	- l'erronea interpretazione della convenzione stipulata il 21/6/2010 tra il Comune di Pisa e la Fondazione, con conseguente inesatta quantificazione della parte di finanziamento non erogata e, in via derivata, del danno erariale;	
	- l'erronea qualificazione della condotta come antigiuridica, causalmente rilevante e gravemente colposa, nonostante la riconosciuta inerzia degli organi politici;	
	- l'erronea valutazione di irrilevanza della denunciata illegittimità del rifiuto della Fondazione di erogare il contributo dovuto ai sensi della convenzione;	
	- l'erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in sede di costituzione.	
	Chiedeva, conseguentemente, in via principale, l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, la riduzione della consistenza della condanna.	
	La sentenza era impugnata anche dal GUERRAZZI, in data 15/10/2020.	
	L'appellante incidentale, con il primo motivo, censurava il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza con l'invito a dedurre e l'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di nullità per genericità.	
	Deduceva, poi:	
	- l'assenza dell'antigiuridicità della condotta, rilevando che il Sindaco e gli organi politici erano a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'approvazione della variante al progetto che aveva spostato	

	il termine finale dei lavori al 15/11/2014 e che non era configurabile a	
	suo carico l'obbligo di compulsare gli amministratori affinché	
	compissero azioni di loro stretta competenza;	
	- l'assenza del nesso eziologico, atteso che, alla scadenza del termine	
	fissato con la proroga dalla Fondazione – 30/9/2014 – non sarebbe	
	stato comunque possibile procedere alla rendicontazione dei lavori, in	
	assenza della pertinente fatturazione da parte dell'impresa esecutrice;	
	- l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave;	
	- l'errata quantificazione del danno: avuto riguardo alla rimodulazione	
	dell'intervento in corso d'opera, il contributo non corrisposto non	
	avrebbe potuto essere superiore all'importo di € 436.116,77 (ossia pari	
	alla differenza tra il contributo massimo liquidabile dalla Fondazione	
	sull'importo aggiudicato dei lavori (40% di euro 4.026.930,37) - e non	
	sull'importo a base d'asta – e la prima quota di contributo erogata a	
	seguito della rendicontazione dei primo quattro lotti, pari ad euro	
	1.174.655,42), dal quale avrebbe dovuto essere poi scomputata la	
	somma oggetto di rifinanziamento con due distinte convenzioni pari,	
	complessivamente ad € 298.243,92, pervenendo al risultato che il	
	contributo non erogato era pari ad € 137.864. Rispetto al danno così	
	riquantificato, mantenendo il medesimo criterio di riparto seguito dal	
	primo giudice (riduzione del 50% ed applicazione sul residuo	
	dell'aliquota del 40%), la quota gravante sull'appellante incidentale	
	avrebbe dovuto essere pari ad € 25.572 (40% di euro 68.932);	
	- l'erronea ripartizione del danno, sostenendo che la quota virtualmente	
	attribuibile agli amministratori avrebbe dovuto essere determinata in	

	una percentuale ben maggiore del 50%, individuata dal primo giudice.	
	Concludeva auspicando, in via principale, la dichiarazione di nullità dell’atto	
	di citazione, in via subordinata, la riforma della sentenza per l’assenza dei	
	presupposti della responsabilità amministrativa e, in via ulteriormente gradata,	
	la riduzione del danno per via del concorso di altri soggetti nella sua	
	causazione.	
	Con conclusioni rassegnate in data 14/1/2022, la Procura generale, svolgeva	
	considerazioni sull’infondatezza di ciascuno dei motivi di gravame proposti,	
	chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e la conseguenziale conferma della	
	sentenza di condanna.	
	All’udienza del 25/1/2022, i difensori degli appellanti ed il rappresentante	
	della Procura Generale enunciavano le rispettive conclusioni svolgendone i	
	motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	<i>1. Riunione degli appelli</i>	
	Pregiudizialmente, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., deve essere disposta la riunione	
	degli appelli iscritti al n. 57371 del registro di segreteria, trattandosi di	
	impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.	
	<i>2. Nullità della citazione</i>	
	Con il primo motivo di appello l’appellante incidentale GUERRAZZI ha	
	riproposto le eccezioni di nullità dell’atto di citazione, che erano state	
	vanamente formulate nel primo grado del giudizio sotto due diversi profili.	
	Per un verso, era stata asserita la mancata corrispondenza tra invito a fornire	
	deduzioni e la citazione: nel primo, l’ipotizzata responsabilità era radicata	
	7	

	nell’asserito difettoso esercizio delle funzioni di RUP, nella seconda, invece,	
	la prospetta responsabilità attingeva il convenuto in ragione del ruolo di	
	<i>«Dirigente della Direzione Edilizia del Comune di Pisa, nonché Capo</i>	
	<i>Progetto dei lavori di restauro».</i>	
	Per altro verso, era stata contestata la genericità dell’atto di citazione in	
	conseguenza della mancata specificazione delle ragioni che lo avrebbero	
	obbligato a compulsare il Sindaco affinché chiedesse alla Fondazione di	
	finanziare l’intervento nonostante il ritardo sul cronoprogramma	
	originariamente concordato.	
	Il primo giudice aveva rigettato l’eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c. ritenendo	
	che vi fosse corrispondenza tra i fatti esposti nell’atto di citazione e quelli	
	esplicitati nell’invito a dedurre <i>«nella loro storicità e specificità»</i> e che essi	
	erano <i>«stati semplicemente delineati in modo più preciso»</i> . Di talché, il	
	mutamento della qualifica soggettiva dell’agente aveva dato luogo ad una	
	mera <i>emendatio libelli</i> .	
	L’ulteriore profilo di nullità, invece, non era stato oggetto di esplicito	
	approfondimento ma, attraverso l’esame nel merito delle questioni, era da	
	ritenere implicitamente che fosse stato giudicato insussistente.	
	L’eccezione di nullità è fondata.	
	2.1 Con riguardo alla lamenta mancanza di continuità tra la l’invito a dedurre	
	e l’atto di citazione occorre prioritariamente considerare che la Corte	
	costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che l’istituto	
	dell’invito a dedurre attiene ad una fase che precede quella destinata	
	all'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di mettere	
	capo all'instaurazione del giudizio ovvero all'archiviazione (Sent. 415/1995,	
	8	

	163/1997, 513/2002).	
	Da tale impostazione non si discosta la pressoché unanime giurisprudenza di	
	questa Corte che ha individuato la funzione dell'invito a dedurre	
	essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto	
	già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente	
	le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, a	
	quest'ultimo lo sviluppo di ulteriori indagini, in coerenza con l'arricchito	
	corredo di conoscenze.	
	Si tratta, dunque, di un atto che ha la finalità di incentivare l'acquisizione di	
	elementi di valutazione, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle	
	conclusive determinazioni che l'Organo requirente è chiamato ad assumere.	
	Quindi, l'invito a dedurre - in quanto preordinato all'arricchimento degli	
	elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico ministero per l'assunzione	
	delle determinazioni di competenza - attiene ad una fase del procedimento	
	avente natura pre-processuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di	
	responsabilità è del tutto eventuale e la conseguente assunzione della veste di	
	parte del convenuto è subordinata alla proposizione del relativo giudizio.	
	Da ciò deriva che è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino	
	all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli	
	elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione: dopo la	
	contestazione dell'addebito, dando seguito ad una esigenza di	
	approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall'invitato (ora cfr. art.	
	67, comma 7, c.g.c.), il Pubblico ministero è pienamente legittimato a	
	proseguire nelle attività istruttorie.	
	Anzi, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della neutralità che	
	9	

	connota l'esercizio delle pubbliche funzioni - caratteristica che impone che le	
	iniziative intraprese dal PM siano sempre consone alla funzione esercitata e	
	che preclude la proposizione di azioni la cui fondatezza non sia stata	
	prudentemente vagliata - la prosecuzione dello sforzo istruttorio fino al	
	momento di emissione dell'atto di citazione appare doverosa quando dalle	
	deduzioni all'invito emergano fatti destinati ad incidere significativamente sul	
	promovendo giudizio.	
	Nella vicenda in esame, l'affinamento del corredo di conoscenze sviluppato	
	nella fase istruttoria ha fatto emergere un coinvolgimento del GUERRAZZI	
	qualitativamente molto diverso da quello prospettato in sede di invito, tale da	
	determinare un decampamento macroscopico dal nucleo essenziale della	
	<i>causa petendi</i> caratterizzante la fattispecie dannosa originariamente	
	ipotizzata.	
	Nella fase preprocessuale, la prospettata <i>«frontale violazione del principio di</i>	
	<i>buon andamento della PA di cui all'art. 97 cost.»</i> , nella quale sarebbe stata	
	sussumibile l'omessa "stimolazione degli amministratori" ad avanzare una	
	nuova richiesta di proroga del termine entro cui concludere i lavori, infatti, era	
	stata prospettata nella prospettiva che il GUERRAZZI fosse RUP	
	dell'intervento di restauro.	
	Nell'atto di citazione, la Procura regionale ha recepito quanto dedotto	
	dall'invitato limitandosi, però, a mutare solo la qualità nella quale il medesimo	
	veniva citato: anziché essere convenuto quale RUP, era tratto a giudizio nella	
	veste di <i>«Dirigente della Direzione Edilizia del Comune di Pisa, nonché Capo</i>	
	<i>Progetto dei lavori di restauro»</i> .	
	Al pur significativo mutamento della funzione operativa svolta, non è	
	10	

	corrisposta la benché minima valorizzazione della reale funzione esercitata.	
	In altri termini, a fronte di uno scenario totalmente cambiato, l’Organo	
	requirente, con sorprendente linearità, ha mantenuto inalterata la condotta	
	censurata, senza alcuna rimodulazione dell’addebito in relazione alla diversa	
	veste operativa assunta nella vicenda.	
	Il rapporto di continenza che deve necessariamente sussistere tra i contenuti	
	degli atti posti nel momento conclusivo (atto di citazione) ed in quello	
	intermedio (invito a dedurre) del percorso istruttorio non può ritenersi	
	sussistente osservando solo il profilo fattuale dell’episodio cui afferiscono le	
	condotte generatrici della responsabilità (restauro delle mura). Accanto alla	
	materialità del fatto occorre che vi sia sostanziale continuità fra gli elementi	
	connotati l’addebito.	
	Non v’è dubbio che, proprio per quanto in precedenza evidenziato,	
	l’apprezzamento di questo rapporto debba essere condotto con una	
	ragionevole flessibilità valutativa, in grado di assorbire i fisiologici	
	scostamenti, conseguenti alla dialettica preprocessuale.	
	E tuttavia, questa flessibilità certamente eccede il limite del ragionevole	
	laddove, come nel caso in esame, il nucleo essenziale in origine plasmato	
	venga trasformato nell’atto di citazione e l’intervento radicalmente	
	emendativo non sia accompagnato da un mirata rimodulazione della	
	contestazione, tesa a rendere congruente la richiesta di condanna con i nuovi	
	elementi emersi.	
	In simili casi, il legame che fisiologicamente deve avvincere i due atti viene	
	ad essere compromesso e, conseguentemente, frustrata la funzione sottesa alla	
	previsione di nullità di cui all’art. 87 c.g.c.	
	11	

	La continuità è compromessa non solo quando viene silentemente realizzato	
	un radicale cambio dello scenario di riferimento ma anche quando, preso atto	
	di un simile cambio, viene mantenuta inalterata la contestazione originaria,	
	senza adeguare l'evocazione in giudizio alla mutata situazione.	
	D'altra parte, seppure si volesse escludere - accedendo ad una ricostruzione	
	maggiormente attenta alle forme piuttosto che alla sostanza dei rapporti tra gli	
	atti di competenza dell'Organo requirente - la ricorrenza del vizio procedurale	
	riconducibile a detta norma, l'esame della posizione del GUERRAZZI	
	sarebbe comunque precluso dalla constatazione dell'evanescenza del	
	contenuto dell'atto di citazione, nella parte relativa alla condotta ed al nesso	
	causale al medesimo riferibili.	
	Infatti, non è rinvenibile, in termini espliciti e documentati, l'individuazione	
	degli obblighi incombenti sul Dirigente, in ragione del ruolo di capo progetto	
	componente dell'ufficio di direzione dei lavori, ritenuti violati e	
	l'identificazione del nesso causale della affermata violazione degli stessi	
	rispetto all'evento pregiudizievole.	
	Nell'atto introduttivo del giudizio è solamente evidenziato che il	
	GUERRAZZI <i>«non costa (...) si sia attivato per stimolare gli amministratori</i>	
	<i>quantomeno ad avanzare la nuova richiesta di proroga che fosse risultata in</i>	
	<i>concreto necessaria».</i>	
	Nemmeno elementi valutativi d'ausilio possono essere trattati dalla	
	documentazione afferente al procedimento disciplinare che ha riguardato il	
	GUERRAZZI, velocemente evocata nell'atto di citazione.	
	Tale procedimento, infatti, innescato da una reazione dell'allora Sindaco ad	
	un asserito ritardo del Dirigente, nel dicembre 2015 (quando il termine per	

	richiedere la proroga era abbondantemente spirato), nella trasmissione di	
	rendicontazioni alla Fondazione, e, dunque, per circostanze inconferenti con	
	l'odierno giudizio, anche laddove lambisce le questioni riguardanti i profili di	
	rilievo per l'azione di responsabilità amministrativa, non offre spunti univoci	
	e chiari da cui attingere per corroborare la ricostruzione attorea.	
	In definitiva, l'addebito costruito sulla sintetica enunciazione sopra riportata	
	è strutturalmente debole perché sprovvisto della specificazione delle ragioni	
	attributive, ad una figura abbastanza nebulosamente (secondo la ricostruzione	
	attorea) collocata nell'architettura dell'apparato deputato a gestire la	
	realizzazione dell'intervento di restauro, dell'investitura a compulsare gli	
	organi amministrativi a compiere atti di loro esclusiva pertinenza.	
	Il deficit di robustezza non può essere surrogatoriamente colmato dal giudice:	
	la posizione di terzietà nella quale l'ordinamento pone il giudice contabile	
	(espressione del principio del giusto processo, enunciato dall'art. 4 c.g.c.: « <i>Il</i>	
	<i>processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio</i>	
	<i>e del giusto processo previsto dall'art. 111, primo comma della costituzione</i> »)	
	preclude al medesimo di intervenire per colmare una poco articolata	
	prospettazione accusatoria, sostituendosi all'Organo requirente nello	
	specificare elementi della fattispecie non chiaramente esplicitati.	
	3. Fondato è pure, sebbene per ragioni diverse, l'appello del CINI.	
	Non v'è dubbio che quest'ultimo, per il ruolo di RUP ricoperto nell'intervento	
	di restauro, avesse, in base alle previsioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	
	(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile	
	2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
	forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») vigente	
	13	

	all'epoca dei fatti, penetranti poteri e correlativi ampi obblighi	
	nell'esecuzione dell'intervento.	
	In particolare, tale organo era onerato di provvedere a creare le condizioni	
	affinché il processo realizzativo dell'intervento risultasse condotto in modo	
	unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, attraverso un costante	
	monitoraggio dell'andamento dei lavori, nel caso di specie, articolati per lotti.	
	Sennonché, le incombenze sul medesimo gravanti non si estendevano fino al	
	punto di comprendere anche la minuta gestione dell'accordo di erogazione del	
	contributo liberale, concluso tra il Comune e la Fondazione.	
	La convenzione siglata nel giugno 2010, infatti, volta a disciplinare la	
	consistenza e le modalità del cofinanziamento (ad integrazione di quello	
	riveniente dal programma attuativo del PIUSS - Piano integrato di sviluppo	
	urbano 2009-2014) da parte della Fondazione, per quanto di rilievo in questa	
	sede, prevedeva una rigorosa disciplina dei tempi di realizzazione	
	dell'intervento di restauro.	
	Costituisce circostanza incontrovertibile che l'interlocuzione con la Fondazione	
	era di esclusiva pertinenza del legale rappresentante del Comune, senza	
	possibilità di intervento, nemmeno in via surrogatoria, del RUP.	
	Dunque, è solo la tardiva comunicazione, nel dicembre 2015,	
	dell'impossibilità di concludere i lavori entro la soglia temporale concordata	
	(il 30/9/2014, dopo lo spostamento della data originariamente fissata per il	
	30/6/2013, richiesto dopo lo spirare del termine, il 14/8/2013) che ha generato	
	la revoca del residuo contributo (una parte, pari ad € 1.174.665,48, era stata	
	erogata, quale acconto, in data 17/10/2013).	
	Per poter addivenire ad un addebito di responsabilità in capo al RUP	
	14	

	occorrerebbe rinvenire la dimostrazione della circostanza che il ritardo, di	
	circa quindici mesi, con il quale l'ente finanziatore è stato reso ufficialmente	
	edotto della mutata tempistica dell'intervento, è dipeso dalla scarsa solerzia	
	con la quale il medesimo RUP ha informato il Sindaco del sopraggiunto	
	impedimento alla conclusione dei lavori nei termini concordati.	
	Occorrerebbe, cioè, che vi fosse la prova che l'inadempimento dell'esponente	
	di vertice dell'Amministrazione comunale è scaturito proprio da un difetto di	
	conoscenza della situazione fattuale, preclusivo delle iniziative di	
	competenza, dipeso dal difettoso esercizio dei compiti facenti capo al RUP.	
	Sennonché, una simile prova non è stata affatto fornita.	
	Il sillogismo che porrebbe in relazione la supposta indolenza operativa del	
	RUP con la revoca del finanziamento presenta una macroscopica anomalia: è	
	indimostrato il perdurante difetto di conoscenza (protratto per 15 mesi) in capo	
	al Sindaco dello stato dei lavori e l'indispensabilità del travaso di informazioni	
	a beneficio di quest'ultimo, da parte del RUP, per "stimolare ad avanzare	
	tempestivamente la nuova richiesta di proroga" (secondo la terminologia della	
	Procura regionale).	
	In disparte ogni valutazione sulla sufficienza della tempestiva richiesta ad	
	impedire la revoca (non essendo la proroga un effetto, scontato,	
	meccanicamente riconducibile alla sola pertinente richiesta, purché	
	sollecitamente avanzata) e tralasciando di considerare se sia la circostanza	
	fattuale del ritardo o piuttosto la consistenza dello stesso (come più	
	realisticamente appare considerando la tempistica della prima proroga,	
	concessa nonostante la richiesta fosse stata formalizzata con significativo	
	ritardo rispetto al termine fissato per la conclusione dei lavori), dirimenti sono	

	due considerazioni.	
	In primo luogo, è intuitivamente da escludere che l'organo politico (e, quindi,	
	anche il Sindaco e gli assessori coinvolti in ragione delle rispettive deleghe)	
	ignorasse lo stato di avanzamento di un intervento relevantissimo per la città,	
	interessando uno dei principali monumenti.	
	Quindi, la ricostruzione secondo cui i soggetti apicali dell'amministrazione	
	comunale, per garantire l'approvvigionamento finanziario necessario a portare	
	a termine il restauro, necessitassero di una "stimolazione" da parte, fra l'altro,	
	del RUP non permea la prima indispensabile griglia di verifica che è quella	
	del buon senso.	
	In secondo luogo, risulta documentato negli atti del primo grado di giudizio e	
	ribadito in sede di gravame, che ben prima della scadenza del termine	
	prorogato dalla Fondazione (30/9/2014), era stata operata una variante al	
	progetto (aprile 2014), essendo emersa la necessità, durante l'esecuzione dei	
	lavori, di eseguire maggiori e diverse lavorazioni non prevedibili in fase	
	progettuale, legate alla particolarità monumentale dell'intervento (All. 9 della	
	comparsa di costituzione in primo grado del CINI).	
	Per tali lavori complementari, in base ad una prima ottimistica previsione, era	
	stato stabilito lo slittamento del termine di conclusione dei lavori al	
	15/11/2014, poi fissato, in via definitiva, al 31/12/2015, con termine per il	
	collaudo tecnico ed amministrativo al 30/9/2016.	
	In tale segmento procedurale, vi è stato il fisiologico coinvolgimento	
	dell'organo esecutivo del Comune che, quindi, aveva acquisito piena	
	conoscenza delle dinamiche in atto.	
	Addirittura, nel giugno 2014 (All. 8 della memoria di costituzione in primo	
	16	

	grado del CINI), era stata trasmessa direttamente al Sindaco una integrazione	
	documentale finalizzata alla valutazione della variante.	
	Dunque, molto prima che spirasse il termine accordato dalla Fondazione per	
	ultimare l'intervento di restauro, il vertice politico del Comune aveva piena	
	consapevolezza dell'impossibilità di rispettarlo.	
	A quel punto, a fronte di uno scenario assolutamente noto, non vi erano	
	ostacoli all'esercizio delle prerogative di sua competenza: la richiesta, al	
	finanziatore privato, di un'ulteriore proroga in vista del mantenimento del	
	residuo apporto finanziario non richiedeva un intervento tutorio del RUP per	
	“stimolare” l'organo politico a compiere un adempimento di propria esclusiva	
	competenza (peraltro semplicissimo, considerato che la precedente richiesta	
	di proroga - All. 13 della più volte citata memoria – è formulata in sole 9	
	righe, di cui solo poco più di tre dedicate alla motivazione della richiesta: <i>«La</i>	
	<i>richiesta di proroga si motiva con il fatto che pur avendo bandito la gara il</i>	
	<i>21/10/2010, le procedure di aggiudicazione della gara si sono concluse il</i>	
	<i>16/9/2011, sia per la complessità della gara effettuata con il metodo</i>	
	<i>dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che per alcuni ricorsi tutti</i>	
	<i>risolti positivamente per il Comune»).</i>	
	In definitiva, non essendo rinvenibile una condotta significativamente	
	censurabile e, soprattutto, difettando un'apprezzabile relazione causale tra la	
	perdita del finanziamento e l'asserito deficit di stimolazione del vertice	
	politico all'esercizio delle prerogative di competenza, non è configurabile la	
	fattispecie della responsabilità amministrativa.	
	L'appello, pertanto, deve essere accolto ed annullata la statuizione di	
	condanna, riguardante il CINI, contenuta nella sentenza impugnata.	

	4. Per ciò che attiene alle spese processuali, il qualitativamente diverso	SENT. 73/2022
	percorso argomentativo seguito per la definizione, rispettivamente,	
	dell'appello e dell'appello incidentale, impone di trattare separatamente le	
	posizioni dei medesimi proponenti.	
	Nei confronti del GUERRAZZI, poiché il giudizio, nei suoi confronti, è stato	
	definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 31,	
	comma 3, c.g.c., deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese	
	tra le parti.	
	Nei confronti del CINI, atteso che l'accoglimento del gravame dal medesimo	
	formulato è frutto dell'accertata insussistenza della violazione di obblighi di	
	servizio e del nesso di causalità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese,	
	liquidate nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico del Comune	
	di Pisa, Amministrazione di appartenenza dello stesso all'epoca dei fatti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	- dispone la riunione degli appelli iscritti al n. 57371 del registro di	
	segreteria ai sensi dell'art. 184 c.g.c.;	
	- accoglie l'appello principale di CINI Riccardo e, per l'effetto, annulla	
	la statuizione di condanna al medesimo riferita, contenuta nella	
	sentenza impugnata. Liquidà l'importo di € 5.000 per gli onorari e	
	diritti spettanti alla difesa per i due gradi di giudizio, ponendolo a	
	carico del Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c.;	
	- accoglie il motivo, preliminarmente formulato, dall'appellante	
	incidentale GUERRAZZI Marco e, per l'effetto, dichiara la nullità	
	18	

Studio: Studio Legale Oliva & Simon
Largo Ciro Menotti, 13 Pisa
56127 Pisa (PI)
Tel. :050542425 Fax :050542538

P.I. :01529480509

CINI RICCARDO
Via Simiteri, 48
56121 PISA (PI)

C.F. :CNIRCR55R11G702B

Parcella proforma N.ro: 45
Data di emissione: 13/04/2022

c - CINI RICCARDO – Progetto di notula a saldo per gli onorari liquidati dalla Corte dei Conti –
Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello nella Sentenza n. 73/22 a carico del Comune di Pisa
al lordo degli acconti.

Data	Descrizione competenza	Importo	Spese	Spese Esenti
25/10/2019	N° 1 marche per atti			87,69
12/02/2020	N° 1 Comparsa di risposta			128,00
06/10/2020	N° 1 marche per atti			576,00
Tot.				791,69

Compenso liquidato in Sentenza	€	5.000,00
Onorari	€	0
Maggiorazioni o riduzioni (0%)	€	0
Rimb. forf. Spese gen. (15%)	€	750,00
Spese imponibili	€	0
Acconto imponibile	€	0

Totale	€	5.750,00
+ Cassa avvocati (4%)	€	230,00

Totale imponibile	€	5.980,00
+ I.V.A. (22%)	€	1.315,60

Totale	€	7.295,60
- Ritenuta di acconto (20%)	€	0

Totale	€	7.295,60
+ Spese esenti		
(art.15 D.P.R. n. 633/72)	€	791,69
Acconto non imponibile	€	0

Importo dovuto	€	8.087,29

Il presente progetto di notula non costituisce fattura.

La fattura sarà emessa al saldo ai sensi degli artt. 6, c.2, e 21, c. 4 l 633/72 e successive modifiche.

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario diretto a:

Studio Legale Oliva & Simon Credem – Gruppo Bancario Credito Emiliano filiale Via del Brennero, 16 – Pisa

C/C 14720 cin Z abi 03032 cab 14000 IBAN: IT13Z0303214000010000014720